

CONDIZIONI GENERALI DI DEPOSITO (“CGD”)

ASSICURATO

SHIELD.

La VIOLA Srl offre ai suoi Clienti la possibilità di depositare in maniera sicura i “metalli” acquistati direttamente dalla VIOLA. Questo regolamento si applica in aggiunta alle “Condizioni Generali di Vendita o Condizioni Generali di Contratto” che VIOLA utilizza per la vendita di “metalli”.

Il presente, unitamente alla Conferma d’Ordine di Vendita sottoscritto dal Cliente, ne costituisce parte integrante ed inscindibile.

I. Conclusione del contratto

1. Il Cliente, per poter ottenere la custodia dei propri “metalli” tramite VIOLA dovrà esprimere tale modalità nel Preventivo e susseguente Conferma d’Ordine di Vendita conclusi con la VIOLA. La VIOLA ha la facoltà di rifiutare la richiesta del cliente circa la custodia in deposito senza dovere alcuna spiegazione in merito. Per motivi amministrativi, la custodia in deposito presso la VIOLA e/o caveau di terzi, scelti dalla VIOLA, riguarda solo i prodotti venduti dalla VIOLA. Con la sottoscrizione del presente CGD il Cliente accetta ed aderisce pienamente e senza alcuna eccezione a quanto in esso contenuto.

II. Ubicazione dei depositi

2. VIOLA potrà custodire in deposito quanto ricevuto dal Cliente presso depositi di proprietà di terzi di cui ne abbia disponibilità. Il Cliente non potrà eccepire alcuna eccezione sul fatto che quanto oggetto di deposito sia custodito presso altro deposito di proprietà di terzi.

La custodia dei prodotti sarà espletato dalla VIOLA con la messa a disposizione del Cliente di idoneo spazio all'interno nei caveau di proprietà di terzi. Con la sottoscrizione del Contratto di deposito di metalli, il Cliente autorizza la VIOLA a custodire, per suo conto, metalli all'interno del caveau di proprietà di terzi. I metalli, di proprietà del Cliente, saranno fisicamente separati dai metalli di proprietà della VIOLA o di terzi.

III. Forma di deposito, custodia collettiva

3. VIOLA si obbliga ad assicurare i metalli ricevuti dal Cliente. Quanto oggetto di deposito sarà dotato di un numero di matricola. VIOLA al momento dell'apposizione del numero di matricola identificante quanto di proprietà del Cliente, mediante e-mail, comunicherà al Cliente il numero di matricola apposto con il quale sarà identificato quanto oggetto di proprietà del Cliente. VIOLA costituirà un registro dei beni in deposito nel quale saranno riportati i seguenti dati: dati anagrafici del Cliente, il numero di matricola attribuito ai prodotti, deposito ove sono custoditi, riferimenti del proprietario del caveau.

4. La VIOLA è autorizzata in ambito della custodia collettiva di fare custodire dei metalli del Cliente presso terzi all'estero o in deposito doganale o in deposito IVA.

5. Il Cliente prende atto che i prodotti custoditi nel deposito saranno riconoscibili dal numero univoco a questi assegnato.

6. In ogni caso, la presa in custodia da parte della VIOLA, potrà riferirsi unicamente a metalli acquistati presso quest'ultima.

7. I metalli del Cliente vengono custoditi separatamente dai metalli di proprietà della VIOLA. La VIOLA come anche gli eventuali terzi da questi utilizzati per la custodia, non possono essere in nessun modo disporre o mettere a disposizione di terzi i metalli proprietà del cliente.

8. Da parte di VIOLA non viene esercitata alcuna ulteriore attività amministrativa oltre la custodia dei metalli.

9. La proprietà dei metalli – indipendentemente dal luogo di custodia – resta del Cliente in base al numero assegnato comprovato dall'acquisto.

10. I metalli del Cliente custoditi nel caveau di terzi, sono custoditi in un apposito spazio esclusivo intestato a VIOLA.

11. La VIOLA trasmette annualmente al Cliente, di regola a fine anno, un estratto dei metalli da lei custoditi. Questo estratto è ritenuto corretto ed approvato se non viene esposto alcun reclamo sul suo contenuto entro un mese a partire dal relativo giorno di invio. VIOLA potrà mettere a disposizione un'area riservata del proprio sito internet in cui rendere disponibile l'estratto dei metalli in deposito.

IV. Durata

12. La durata del contratto è di regola indeterminata. I rapporti giuridici costituiti tramite questo regolamento non si estinguono né con il decesso né con l'incapacità di agire né con il fallimento del Cliente.

13. Il contratto di custodia può essere disdetto sia da parte del Cliente sia da parte della VIOLA tramite dichiarazione di disdetta scritta. I metalli custoditi saranno previo direttive scritte trasmesse da parte del Cliente, restituiti dalla VIOLA direttamente al Cliente con tutti i costi derivanti, anche di sdoganamento, a carico suo. In caso di mancata consegna alla VIOLA di tali direttive scritte dal Cliente relative alla tipologia di liquidazione entro 15 giorni dopo la avvenuta dichiarazione di disdetta scritta, la VIOLA sarà autorizzata a vendere al meglio e trasferire la somma ricavata, al netto delle spese, al cliente, il quale accetta, sin d'ora, tale condizione e rinuncia a qualsiasi eccezione in tal senso.

V. Prelevamento metalli depositati - Spese

14. Il Cliente può in ogni momento pretendere dalla VIOLA la consegna dei suoi metalli custoditi. Il prelevamento (consegna) di metalli immagazzinati, sarà effettuato previa richiesta scritta del Cliente e, in ogni caso, previo pagamento da parte di quest'ultimo dei costi maturati.

15. Il Cliente potrà prelevare i metalli custoditi con le seguenti modalità:

- Personalmente presso il caveau nel quale sono depositati, previo preavviso di 15 giorni da comunicarsi a mezzo email;
- Vendere a VIOLA i Prodotti in deposito;
- Richiedere la consegna dei metalli presso il proprio domicilio o ad una terza persona autorizzata tramite delega; in questo caso la consegna sarà effettuata da un'azienda logistica o da un trasportatore di valori. In tal caso tutti gli oneri, compreso l'eventuale sdoganamento, saranno a carico del cliente.

VI. Delega e decesso

16. Per motivi di sicurezza, laddove il Cliente volesse delegare una terza persona per il ritiro, dovrà comunicarlo alla VIOLA tramite delega ("Atto di delega"). La VIOLA si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione di terzi se non qualificati.

17. Il beneficiario/a della delega non può cederla né conferirla ad altri.

18. La delega nei confronti di VIOLA può essere revocata unicamente tramite lettera raccomandata o PEC con effetto futuro. La revoca entra in vigore il giorno successivo alla ricezione da parte della VIOLA della lettera raccomandata. Una delega data dal Cliente fino al suo decesso è estinta solo dopo che VIOLA è stata informata sul decesso del Cliente.

19. In caso di decesso del Cliente, l'erede/gli eredi è/sono tenuti a presentare un certificato di successione. La VIOLA è legittimata ad accettare le persone menzionate nel certificato di successione come eredi oppure come lecite autorizzate a disporre di beni depositati. I certificati in lingua straniera devono essere, in caso di richiesta da parte di VIOLA, tradotti in lingua italiana e presentati autenticati da un notaio o da un consolato italiano. Gli eredi possono congiuntamente delegare un terzo secondo precise direttive scritte.

VII. Chiusura

20. In caso di disdetta del contratto vale per i metalli immagazzinati e il loro prelevamento quanto espresso al punto "V. Prelevamento metalli depositati - spese".

21. Se è la VIOLA a disdire il contratto al Cliente e quest'ultimo non trasmette alcuna istruzione entro 15 (quindici) giorni per la consegna dei metalli ad un deposito di sua scelta, la VIOLA sarà autorizzata a vendere al meglio e trasferire la somma ricavata, al netto delle spese, al cliente, il quale accetta, sin d'ora, tale condizione e rinuncia a qualsiasi eccezione in tal senso, rinunciando in anticipo a fare valere qualsiasi diritto.

22. La VIOLA è autorizzata a fatturare per ogni mese supplementare un costo pro rata calcolato sul valore medio annuo dei metalli se alla conclusione della custodia il Cliente non avrà ritirato i metalli.

VIII. Condizioni economiche – corrispettivo di custodia e spese

23. Per la custodia la VIOLA applicherà le seguenti spese:

- **corrispettivo di custodia: 0,50% annuo anticipato per ogni anno o in frazione.** Il corrispettivo di custodia viene calcolato in base alla percentuale sopra indicata sul valore dei prodotti e liquidato annualmente, in via anticipata, con valuta 15 gennaio. Detto corrispettivo viene calcolato sommando i Valori di Deposito Mensili del semestre solare di riferimento. I Valori di Deposito Mensili sono calcolati in Euro moltiplicando il Saldo Medio Mensile con i prezzi rilevati mensilmente da VIOLA. Il Saldo Medio Mensile è la media dei grammi in deposito durante il mese di riferimento.
- **Spese per visionare i prodotti depositati:** Euro 50,00 ad operazione.
- **Spese per il ritiro parziale o totale dei metalli:**
 - Ove il Cliente decida di richiedere il ritiro del metallo di sua proprietà, potrà richiedere ad VIOLA - tramite il modulo "Richiesta per la consegna fisica di metalli immagazzinati" – il ritiro dei Prodotti per e-mail con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tale caso, il costo del ritiro dei prodotti è di 50,00 €. VIOLA renderà disponibile i Prodotti entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dal pagamento di ogni importo dovuto a VIOLA.
 - Qualora il Cliente decida di richiedere la consegna dei metalli di sua proprietà tramite corriere porta valori assicurato, potrà richiedere ad VIOLA - tramite il modulo "Richiesta per la consegna fisica di metalli immagazzinati" – la consegna dei Prodotti per e-mail con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tale caso, il costo della consegna sarà calcolato sulla base della destinazione richiesta, con un minimo di 50,00 €. VIOLA spedirà i Prodotti entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dal pagamento di ogni importo dovuto a VIOLA. Il costo del trasporto a carico del Cliente sarà addebitato al Cliente.
- **Il costo di attivazione di deposito:** L'apertura del deposito SHIELD avrà un costo di attivazione una tantum pari a 25,00 € che verrà addebito al momento della sottoscrizione delle presenti CGD.

Le condizioni economiche, i corrispettivi di custodia e le spese sono da intendersi IVA esclusa.

Le spedizioni dei Prodotti avranno un costo variabile in base al CAP/paese e al peso.

24. La VIOLA ha diritto di pretesa per tutti i costi determinati dalla custodia dei metalli del cliente e gli fatturerà una volta all'anno (per metà gennaio) questi costi. La VIOLA è soprattutto autorizzata a fatturare al cliente qualsiasi altra eventuale spesa determinata dalla custodia.

25. La VIOLA è legittimata a ritenersi indenne da qualsiasi pretesa da parte del cliente riguardante i metalli immagazzinati presso di lei.

IX. Responsabilità

26. La VIOLA ha l'obbligo di custodire i metalli del cliente. La VIOLA è responsabile solo di danni che il cliente può comprovare siano stati causati da grossolana negligenza ed illecita intenzione da parte di VIOLA. La VIOLA non è responsabile di danni causati da forza maggiore, rivolte, guerre ed eventi naturali oppure da eventi non da lei perorati (p.e. scioperi, serrate, intralci del traffico, provvedimenti dettati da forze sovrane in territorio interno o all'estero) oppure da disfunzioni tecniche senza colpa (come p.e. provocabili dal sistema informatico).

27. Suddette esclusioni e restrizioni di responsabilità valgono anche a favore di collaboratori e/o dipendenti oppure di terzi, dei quali VIOLA si avvale per l'adempimento del contratto.

28. Spetta al cliente controllare immediatamente al momento della consegna la presenza di difetti sui metalli custoditi reclamando subito sul posto gli eventuali difetti.

X. Modifiche al regolamento

29. La VIOLA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento delle modifiche al regolamento. Queste saranno comunicate in maniera adeguata al cliente e si intenderanno approvate, senza diritto di opposizione, dalla loro comunicazione. Il Cliente avrà tuttavia la facoltà di non accettare tali modifiche. Nel caso in cui, pertanto, tali modifiche dovessero essere rifiutate dal Cliente in forma scritta a VIOLA, il rapporto di custodia terminerà e i metalli saranno riconsegnati al Cliente con le modalità e termini sin qui esposti e concordati.

XI. Diritto applicabile e foro competente

30. Unico foro competente è quello di Arezzo.

31. Diritto applicabile: Tutte le relazioni legali con il cliente di VIOLA sottostanno al diritto italiano.

LUOGO E DATA e FIRMA DEL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro aver attentamente letto, compreso ed approvato espressamente le clausole di cui ai precedenti articoli: I, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO; II, UBICAZIONE DEI DEPOSITI; III, FORMA DI DEPOSITO, CUSTODIA COLLETTIVA; IV, DURATA; V, PRELEVAMENTO METALLI; VI, DELEGA E DECESSO; VII, CHIUSURA; VIII, CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE; IX, RESPONSABILITÀ; X, ASSICURAZIONE; XI, MODIFICHE AL REGOLAMENTO; XII, DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

.....

Luogo e data

.....

Firma del Cliente

Consenso per il trattamento dei dati personali: Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa contenuta nell'articolo 16 delle presenti condizioni generali di Contratto.

.....

Luogo e data

.....

Firma del Cliente

Ai sensi dell'art. 34 comma 4 DLs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) le parti danno espressamente atto che sono state oggetto di trattativa individuale:

1) la rinuncia alla notifica della data di addebito della rata 14 giorni prima, in deroga a quanto previsto dalla direttiva Europea in materia di pagamenti, o Payment Services Directive (PSD), come recepita con il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, disciplinata all'art. VIII, CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE;

.....

Luogo e data

.....

Firma del Cliente

2) l'accettazione che il valore dell'addebito varierà in funzione dell'andamento delle quotazioni dei metalli e che in deroga a quanto stabilito dalla direttiva Europea in materia di pagamenti, o Payment Services Directive (PSD), come recepita con il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, tenuto conto della volatilità del prodotto e della particolarità della compravendita, il prezzo venga comunicato al cliente solo il giorno precedente l'addebito nel conto, come previsto all'art. VIII, CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE;

.....

Luogo e data

.....

Firma del Cliente

3) Il diritto di ritenzione da parte di VIOLA del metallo ancora in deposito a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto previsto all'art. VIII, CONDIZIONI ECONOMICHE – CORRISPETTIVO DI CUSTODIA E SPESE;

.....
Luogo e data

.....
Firma del Cliente

4) in caso di inadempimento del cliente o mancato ritiro della merce entro 6 mesi la facoltà di VIOLA di provvedere liberamente alla vendita del metallo ancora in giacenza al prezzo della quotazione dei metalli vigente il giorno lavorativo successivo alla risoluzione del contratto, dedotto il 5% (cinque per cento) a titolo di corrispettivo e costi, trattenendo quanto eventualmente dovuto dal Cliente dal ricavato della vendita e mettendo a disposizione del cliente la somma residua.

.....
Luogo e data

.....
Firma del Cliente